



**TRIBUNALE DI TORINO**

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23709/2022 promossa da:

**CONSERF Srls. in qualità di rappresentante sostanziale del sig. [REDACTED]**

**[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. LUIGI RICCIO elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 96, presso l'avv. Luigi Riccio

RICORRENTE

contro

**SANTANDER CONSUMER BANK Spa.**, con il patrocinio dell'avv. MIRIAM BOSURGI e dell'avv. LUIGI NUZZO, elettivamente domiciliata in Torino, in via Campana n. 23, presso l'avv. Luigi Nuzzo

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Chiara Comune, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/10/2023,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* la Conserf Srls., rappresentante sostanziale del sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio Santander Consumer Bank Spa. (d'ora in avanti, per brevità, "Santander" o, semplicemente, "la Banca") eccependo in ragione del superamento del tasso soglia del finanziamento con garanzia della cessione del quinto dello stipendio richiedendo e della nullità delle clausole afferenti alla pattuizione degli interessi e degli ulteriori oneri, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito ed ammontanti a complessivi €11.076,68 oltre interessi, rivalutazione monetaria ed €1.220,00 per il costo della perizia.



Si è costituita Santander eccependo preliminarmente la conversione del rito, la rimessione degli atti dinanzi alla Corte Costituzionale e il rigetto di ogni domanda avversaria in ragione dell'intervenuta transazione, prescrizione e decadenza.

Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 2/10/2023, il procedimento è stato trattenuto a riserva.

2. Dalla documentazione in atti risulta che:

i) in data 18/6/2009 il sig. ██████████ ha sottoscritto un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con Santander numero 33804 (doc. 2 ricorr.);

ii) a fronte di un importo mutuato pari ad €19.688,61 è stato fissato un TAN pari al 4,60%, un TEG pari al 12,09% ed un TAEG pari al 15,00% (doc. 2 ricorr.);

iii) le rilevazioni ministeriali del tasso soglia usurario afferenti ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, valide dall'1/4/2009 al 30/6/2009 per importi superiori ad €5.000,00, era stato fissato all'8,97% (doc. 13 ricorr.);

iv) il finanziamento è stato assistito da una polizza assicurativa sulla vita come si evince dal certificato di polizza attestante il pagamento del premio in favore della compagnia Nationale Suisse Vita Spa. (doc. 5 resist.). Ai sensi dell'art. 8 del contratto è stato statuito che *“la polizza assicurativa, previste per legge, viene emessa ad esclusivo beneficio del Cessionario [...]”* (doc. 2 ricorr. pagg. 1 e 2). Si rileva, altresì, giusto il rimando al documento di sintesi allegato al contratto, che la Banca ha statuito che il TEG *“comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, esclusi i costi assicurativi”* (doc. 2 ricorr. pagg. 3 e 4);

v) i predetti costi assicurativi non sono stati conteggiati ai fini della determinazione del TEG del prestito e, tal proposito, la resistente rileva che *“nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate [...] le spese di assicurazione [...] non rientrano nel calcolo del tasso”* (pag. 7 compars. cost. e risp. resist. punto v);

vi) dal 31/05/2017 il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente;

vii) con comunicazione del 3/6/2020 Santander, in risposta al reclamo che il sig. ██████████ aveva inoltrato alla Banca, e con il quale aveva richiesto la restituzione degli indebiti che costui aveva corrisposto, per mero spirito conciliativo



e a tacitazione di ogni futura pretesa e/o richiesta, si è resa disponibile a corrispondere un importo onnicomprensivo pari ad €1.438,92 (doc. 13 resist.);

viii) tale proposta transattiva non è stata accettata dal sig. [REDACTED] e ciò risulta documentalmente provato dalla mancata sottoscrizione dell'accordo che la Banca aveva inviato al cliente (doc. 13 resist.);

ix) come risulta dal verbale del 4/10/2022 il tentativo di mediazione esperito dalla ricorrente ha avuto esito negativo (doc. 15 ricorr.);

x) il sig. [REDACTED] il quale ha conferito mandato alla Conserf Srls., ha delegato quest'ultima per l'espletamento di una perizia che è stata prodotta nell'odierno procedimento (doc. 2 bis ricorr.); la Banca, invece, non ha prodotto alcuna perizia.

**3.** L'eccezione sollevata dalla Banca circa il fatto che le pretese azionate dalla ricorrente debbano ritenersi prescritte va rigettata.

Si osserva che il termine decennale decorre non già dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, come eccepito da Santander, bensì dalla data di estinzione del rapporto. Dai documenti in atti si rilevano, infatti, più comunicazioni che risultano essere state inoltrate dalla Banca al proprio cliente. Si richiama a tal proposito quella datata 28/4/2017 avente quale oggetto "*estinzione anticipata cessione quinto stipendio [REDACTED]*" nonché quella datata 16/6/2017 avente ad oggetto "*Delega di pagamento/Cessione del quinto n. 33804*" e con la quale Santander ha dichiarato l'avvenuta estinzione del prestito (doc. 2 bis ricorr.).

A ciò si aggiunga che il termine decennale risulta essere stato interrotto sia con il reclamo che è stato inoltrato dal ricorrente tramite mail in data 5/5/2020 (doc. 12 resist.), sia con l'esperimento del tentativo di mediazione il cui verbale riporta la data del 4/10/2022 (doc. 15 ricorr. e doc. 11 resist.).

Per mera completezza si osserva, inoltre, che il contratto di finanziamento non ha natura di contratto periodico essendo, all'opposto, unica la prestazione che il finanziato si impegna ad eseguire ovvero sia la restituzione della somma. La rateizzazione di quest'ultima in più versamenti è afferente, quindi, non già a distinti rapporti obbligatori bensì ad un unico debito/negozio. Da tale assunto, quindi, ne consegue che è dalla scadenza dell'ultima rata, ovvero dalla chiusura del rapporto, che dovrà essere conteggiato il decorso del termine prescrizione decennale (Cass. Civ. sent. n. 17798/2011, Cass. Civ. sent. 2301/2004 nonché Trib. di Torino, ord. del



27/2/2023 dott.ssa S. Vitro). Si segnala, inoltre, che la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte *sine causa*, in quanto scaturente dall'indebito, è soggetta alla prescrizione ordinaria (Cass. Civ. sent. n. 7897/2014).

Alla luce di quanto evidenziato, dunque, l'eccezione di prescrizione va rigettata.

**4.** L'eccezione sollevata dalla Banca, ed in base alla quale le pretese avverse devono ritenersi precluse per via della transazione e della cessazione della materia del contendere e che il sig. ██████████ deve ritenersi decaduto dall'esercizio dei diritti fatti valere, va rigettata.

Si rileva che l'odierno ricorrente, con il reclamo che ha inoltrato all'istituto di credito, aveva già evidenziato alcune irregolarità del conteggio che era stato effettuato in occasione dell'estinzione anticipata. Risulta, inoltre, che l'istituto di credito, con *e-mail* del 5/5/2020, si è reso disponibile a corrispondere €1.218,96 per oneri ed €309,96 per premio vita a tacitazione di ogni futura richiesta da parte del cliente. Tale proposta, tuttavia, poiché non risulta essere stata accettata dal ricorrente non determina alcuna rinuncia ad ogni futura azione, atto o pretesa. Da ciò ne consegue, dunque, che la mancata formalizzazione dell'accordo reca quale effetto la legittimità della presente azione giudiziaria.

L'eccezione, per le ragioni esposte, va rigettata.

**5.** La tesi dell'inclusione nel calcolo del Tasso Effettivo Globale c.d. TEG delle spese assicurative, per le ragioni che si espongono, va accolta.

Si rileva preliminarmente che, in caso di inclusione del premio assicurativo, si avrebbe un TEG al 14,11% a fronte del 13,46% indicato.

Si osserva, altresì, che la contestualità della stipula del finanziamento e della polizza assicurativa, trattandosi di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, giusto il rimando all'art. 54 del DPR n. 180 del 5.1.1950, è obbligatoria. Sia dal contratto, sia dalle condizioni economiche di cui al documento di sintesi, tale contestualità è evincibile da più elementi. Innanzitutto *i)* lo stesso intermediario ha statuito espressamente che *“la stipula del contratto di finanziamento presuppone per legge la sottoscrizione del contratto assicurativo connesso all'operazione”* (doc. 7 resist.); *ii)* la spesa di assicurazione è contestuale all'erogazione del finanziamento; *iii)* la polizza assicurativa è menzionata nel contratto stipulato con il sig. ██████████ ██████████ (doc. 3 resist.); *iv)* la finalità della polizza, che si traduce in un vantaggio per il mutuante in caso di insolvenza del debitore, è quella di garantire il recupero del



credito nell'ipotesi in cui si verificano taluni eventi che possano pregiudicare l'esistenza in vita del finanziato, la sua capacità lavorativa o, semplicemente, la sua capacità economica.

Chiarito quanto detto occorre capire, adesso, se tali costi assicurativi debbano essere inclusi nel calcolo del TEG.

Dirimente è, a tal proposito, l'art. 644, co. 4, c.p., il quale statuisce che *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

È indubbio, stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore, che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e tasse e che, all'opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese, a qualunque titolo, sostenute.

Parte resistente eccepisce l'esistenza delle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto che non includevano i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG.

Innanzitutto, si rileva che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare come debba essere conteggiato il TEG ma hanno come fine quello di rilevare il tasso effettivo globale medio, c.d. TEGM, applicato per operazioni omogenee e sulla base del quale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, trimestralmente emana un decreto ove viene indicato, appunto, il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura.

A ciò si aggiunga che le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato al singolo caso di specie. Esse, infatti, non solo non sono finalizzate a stabilire il TEG ma non potrebbero comunque neppure derogare le disposizioni normative primarie e, in specie, la prescrizione di cui all'art. 644 c.p., la quale impone come già detto, in applicazione del principio di onnicomprensività, di includere tutti i costi sostenuti dal mutuatario/finanziato.

Da ciò ne consegue, dunque, che la comparazione ai fini dell'accertamento del tasso soglia non deve essere effettuata tra il TEG e il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia, bensì fra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo in esame.



La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi più volte sul punto, non ha mancato di sottolineare che *“le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo”* (Cass. Pen., Sez. II, sent. 46669/2011). Ed ancora *“le rilevazioni della Banca d’Italia hanno lo scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 c.p.”* (Cass. Civ., Sez. II, sent. 17466/2020).

Alla luce della portata esaustiva del disposto di cui all’art. 644 c.p. deve escludersi che le Istruzioni della Banca d’Italia possano derogare la fonte di normazione primaria (Corte di Appello di Torino, sent. n. 22/2021 pubbl. il 12/01/2021).

In ordine alla questione dell’omogeneità dei termini di raffronto, sulla base dell’impianto sistemico delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18/9/2020, è possibile trarre i seguenti principi:

- i) nel TEG devono essere inclusi tutti i costi nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c.p.;
- ii) qualora il TEGM, e quindi il tasso soglia, non includa tutti i costi è compito del Giudice addivenire ad una risoluzione del problema; tali sono i casi in cui non si hanno a disposizione dati statistici per i costi non riportati nel TEGM come lo è stato per gli interessi moratori;
- iii) per le CMS e per gli interessi moratori, tale omogeneità è facilmente risolvibile, dovendosi precedere aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli interessi di mora rilevati separatamente e, quindi, al di fuori del TEGM;
- iv) ove, comunque, l’operazione di adeguamento del tasso soglia non possa essere compiuta il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità.

La Corte di Cassazione, parimenti, ha statuito che nella determinazione degli interessi usurari deve tenersi conto di tutti i costi sostenuti *“ciò perché, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle*



*voci per sé rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate”* (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 22458 del 24/9/2018 nonché, e nello stesso senso, Trib. di Torino, Sez. I, dott.ssa Vitro ord. del 27/02/2023 - RG 12617/2022; Trib. di Torino, Sez. I, dott. Martinat ord. del 20/7/2021 - RG 7638/2021; Trib. di Torino, Sez. I, dott. La Manna ord. del 14/9/2020 - RG 2584/2020).

Alla luce di quanto rilevato non vi sono ragioni per potere registrar il contrasto sollevato dall’intermediario. Anzi, e all’opposto, il ragionamento logico-giuridico rispondente al dettato normativo e al predetto principio di onnicomprensività impone di dover includere, ai fini del calcolo del TEG, anche le spese assicurative.

L’eccezione sollevata dalla resistente va dunque rigettata.

**5.1** Si osserva, quindi, che includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG il tasso soglia viene superato. Da ciò ne deriva che il contratto in esame ha un contenuto usurario e che, in applicazione dell’art. 1815, co. 2, c.c., è nulla la clausola con la quale sono stati convenuti detti interessi. Il contratto, infatti, da oneroso si trasforma in gratuito con conseguente azzeramento di ogni remunerazione a qualsiasi titolo corrisposta dal mutuatario/finanziato. La disposizione normativa richiamata, che deve essere interpretata alla luce del complessivo articolato normativo di cui alla L. 108/1996, con la quale sono stati modificati l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c., reca quale effetto l’applicazione della sanzione civilistica che impone la sola restituzione del capitale.

Santander, alla luce della gratuità del contratto di finanziamento, deve essere condannata a restituire gli interessi percepiti e le spese di accensione sostenute dal cliente, ivi comprese quelle afferenti alla stipula della polizza assicurativa. Tali oneri, giusto il rimando alla perizia in atti, ammontano a complessivi €11.076,68 (doc. 12 ricorr.).

Si ribadisce a tal proposito che l’intermediario finanziario non ha espletato alcuna propria consulenza tecnica né, del pari, ha contestato in modo specifico le risultanze di quella *ex adverso* prodotta. Al più, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta in atti, ha statuito che dall’importo indicato dalla ricorrente, giusto il richiamo dell’art. 1815, co. 2, c.c., l’applicazione della sanzione civilistica deve essere interpretata restrittivamente comportando la restituzione dei soli interessi ed





escludendo, invece, la ripetizione, in favore del mutuatario/finanziato, di tutti gli altri oneri ivi comprese le spese assicurative.

Si osserva, all'opposto, che la disposizione civilistica deve essere interpretata alla luce del sistema normativo *tout court* inteso e, soprattutto, alla luce dell'art. 644 c.p. il quale, ai fini del calcolo degli interessi, positivizza l'esclusione delle sole spese sostenute per imposte e tasse. Da ciò ne deriva, a contrario, che se interessi usurari sono accertati tutte le somme che il finanziato ha corrisposto in ragione del credito, ivi comprese quelle assicurative, devono essere restituite.

Si veda a tal proposito la giurisprudenza registratasi sul punto la quale statuisce che *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p. [...] La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”* (Corte di Appello di Torino, Sez. I, sent. del 30/10/2020).

Da quanto evidenziato ne deriva, dunque, che la declaratoria di gratuità del contratto usurario reca, quale logico effetto, la restituzione di tutti gli emolumenti che il mutuante/finanziato ha corrisposto alla Banca i quali, secondo le valutazioni di cui alla consulenza di parte, ammontano a complessivi €11.076,68 (doc. 12, pag. 20, ricorr.).

Sulla somma indicata inoltre, come richiesti, devono essere calcolati anche gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., dal reclamo alla domanda giudiziale e, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. da quest'ultima e fino al saldo (Cass. Civ. ordinanza n. 61 del 3/1/2023).

Per quanto concerne la domanda di rivalutazione monetaria si osserva che, trattandosi di obbligazione *ab origine* pecuniaria di un debito di valuta e non di valore, tale domanda deve essere rigettata.

Ed infine, circa la restituzione del costo della perizia richiesta dalla ricorrente, la domanda va rigettata in quanto non è stata fornita la prova del pagamento da parte del sig. ██████████ alla Conserf Srls.

**6.** Le spese seguono la soccombenza.





Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da €5.201,00 ad €26.000,00) nei valori medi per quanto concerne la fase di studio e quella introduttiva, minime per il resto, alla luce del rito sommario prescelto.

### **PQM**

Il Giudice,

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa eccezione e deduzione,

condanna Santander Consumer Bank Spa a pagare a Conserf Srls., in qualità di rappresentante sostanziale del sig. [REDACTED] la somma di €11.076,68 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c., dal reclamo alla domanda giudiziale e, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. da quest'ultima e fino al saldo;

condanna Santander Consumer Bank Spa. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare a Conserf Srls., in qualità di rappresentante sostanziale del sig. [REDACTED] le spese che si liquidano in complessivi €3.387,00 per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrente.

Si comunichi.

Torino, 3 dicembre 2023.

**IL GIUDICE**

dott.ssa Chiara Comune

